

## Delibera dell'Assemblea

**Delibera n. 5 Del 25-06-2014**

**OGGETTO: Deliberazione AEEGSI n. 643/2013/R/IDR (metodo Tariffario Idrico): approvazione programma degli interventi e convenzione di gestione.**

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **venticinque** del mese di **giugno**, alle ore 16:00, presso la Sala Assembleare della CIIP Spa in Viale della Repubblica n. 24 - Ascoli Piceno, convocata nei modi di legge, si è riunita l'Assemblea Consortile dell'ATO n. 5;

Presiede il Presidente Stefano Stracci;

Partecipa, con funzioni di Segretario Verbalizzante, la Dott.ssa Serafina Camastra;

Fatto l'appello nominale risultano presenti, in rappresentanza degli Enti Consorziati, n. 24 soci per un totale di quote pari a 59,76 % ed assenti n. 26 soci per un totale di quote di 40,24 %, come da prospetto che segue:

SOCI	PRESENTI			P	A	Quote
	Rappresentanti	Delegati	*			
PROVINCIA di AP					A	5
ACQUASANTA TERME					A	3,426
ACQUAVIVA PICENA		Renato Cameli	VS	P		1,071
ALTIDONA					A	0,639
AMANDOLA	Adolfo Marinangeli		S	P		2,186
APPIGNANO DEL TRONTO					A	0,852
ARQUATA DEL TRONTO					A	2,116
ASCOLI PICENO		Giovanni Silvestri	A	P		14,091
BELMONTE PICENO					A	0,348
CAMPOFILONE					A	0,584
CARASSAI					A	0,710
CASTEL DI LAMA					A	1,630
CASTIGNANO					A	1,385
CASTORANO	Daniel Claudio Ficcadenti		S	P		0,705
COLLI DEL TRONTO					A	0,707
COMUNANZA					A	1,678
COSSIGNANO					A	0,512
CUPRA MARITTIMA	Domenico D'Annibali		S	P		1,328
FERMO		Sandro Vallasciani	PC	P		9,769
FOLIGNANO					A	2,088

FORCE					A	1,016
GROTTAMMARE		Alessandro Rocchi	VS	P		3,153
GROTTAZZOLINA		Tiziano Traini	A	P		0,811
LAPEDONA	Giuseppe Taffetani		S	P		0,523
MALTIGNANO		Monica Mancini Cilla	C	P		0,645
MASSIGNANO		Luigino Marzetti	C	P		0,635
MONSAMPJETRO MORICO					A	0,345
MONSAMPOLO DEL T.					A	1,086
MONTALTO MARCHE		Massimiliano Eusebi	C	P		1,177
MONTE GIBERTO					A	0,413
MONTE RINALDO					A	0,240
MONTE VIDON COMBATTE					A	0,318
MONTEDINOVE					A	0,354
MONTEFALCONE APPENN.					A	0,420
MONTEFIORE DELL'ASO					A	1,017
MONTEFORTINO					A	2,005
MONTEGALLO	Sergio Fabiani		S	P		1,094
MONTELEONE DI FERMO					A	0,260
MONTELPARO					A	0,618
MONTEMONACO	Onorato Corbelli		S	P		1,459
MONTEPRANDONE	Stefano Stracci		S	P		2,517
MONTERUBBIANO					A	1,127
MONTOTTONE					A	0,541
MORESCO		Antonio Crisanti	D	P		0,251
OFFIDA		Maurizio Peroni	C	P		2,061
ORTEZZANO					A	0,311
PALMIANO	Giuseppe Amici		S	P		0,286
PEDASO					A	0,486
PETRITOLI					A	1,001
PONZANO DI FERMO					A	0,581
PORTO SAN GIORGIO					A	3,509
RIPATRANSONE	Remo Bruni		S	P		2,336
ROCCAFLUVIONE	Francesco Leoni		S	P		1,646
ROTELLA					A	0,742
SAN BENEDETTO DEL T.		Giuseppe R. M. Laversa	C	P		9,812
SANTA VITTORIA IN MAT.					A	0,805
SERVIGLIANO	Marco Rotini		S	P		0,838
SMERILLO	Antonio Vallesi		S	P		0,306
SPINETOLI					A	1,350
VENAROTTA		Mirko Porfiri	C	P		1,053

\* S=Sindaco V=Vice Sindaco P=Presidente VP=Vice Presidente A=Assessore PC=Presidente del Consiglio  
C=Consigliere DP=Delegato permanente D=Delegato esterno

Gli atti di delega rilasciati dai Sindaci ai rispettivi delegati sono acquisiti e conservati agli atti dell'Autorità;

Il Presidente dell'Assemblea, accertata la presenza dei componenti che rappresentano la maggioranza delle quote di partecipazione, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento iscritto al IV° punto dell'ordine del giorno:

# Proposta di Deliberazione per l'Assemblea dell'Autorità d'Ambito

**OGGETTO: DELIBERAZIONE AEEGSI N. 643/2013/R/IDR (METODO TARIFFARIO IDRICO): APPROVAZIONE PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E CONVENZIONE DI GESTIONE.**

## Il Direttore Generale

### **VISTI:**

- *gli atti dell'Assemblea con i quali si è proceduto ad affidare la gestione del S.I.I. nel periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2032:*
  - *n. 17 del 28 novembre 2007 con la quale si è proceduto alla "Verifica della sussistenza dei requisiti previsti all'art. 113, comma 5 lettera "c" del D. Lgs 267/2000 per l'affidamento "in house" del Servizio Idrico Integrato alla CIIP Spa;*
  - *n. 18 del 28 novembre 2007 con la quale si è proceduto ad "Approvare il Piano di Ambito con tutti i suoi Allegati, in particolare l'elaborato denominato Convenzione di affidamento;*
- *l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 che ha trasferito all'AEEG "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";*
- *l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 secondo il quale l'AEEG debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)" ;*
- *l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'AEEG, precisando che essa "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)" ;*
- *le competenze nel settore dei servizi idrici sono state inserite nel nome stesso dell'Autorità per l'energia che, dal 24 dicembre 2013, è diventata l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, per brevità AEEGSI, come previsto dal comma 13, articolo 13 del decreto legge n.145/2013 cosiddetto 'Destinazione Italia'.*
- *la deliberazione dell'AEEGSI 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico (MTI) e delle disposizioni di completamento" per la determinazione delle tariffe negli anni 2014 e 2015;*
- *la Deliberazione AEEG 412/2013/R/IDR del 26 Settembre 2013 "Avvio procedimento per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti tra Enti Affidanti e Gestori del Servizio Idrico Integrato" ;*
- *il documento per la consultazione AEEGSI n. 171/2014/R/IDR "orientamenti per la predisposizione di schemi di convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra ente affidante e soggetto gestore dei servizi idrici;*
- *il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni;*

## **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione n. 643/2013, l'AEEGSI ha emanato il Metodo tariffario idrico (MTI) che intende, tra l'altro prevedere per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di "**schemi regolatori**";
- Nel dettaglio:

lo **SCHEMA REGOLATORIO** di che trattasi è composto, tra l'altro, dai seguenti atti: (art. 4 comma 2):

- **Il programma degli interventi (PdI)**, ai sensi dell'art. 149, comma 3 del dgls 152/06 che specifica gli obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2014-2017, riportando per l'eventuale periodo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- **La convenzione di gestione**, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dalla deliberazione 643/2013;
- l'AATO, in ottemperanza alla Deliberazione AEEGSI n. 643/2013 ha provveduto ad approvare entro il 31 marzo 2014 le proposte di tariffa per gli anni 2014 e 2015;
- con Deliberazione dell'Assemblea di Ambito n. 1 del 31 marzo 2014 si è proceduto, tra l'altro, a deliberare:
  - "di approvare la proposta definitiva del piano degli interventi, trasmessa dal Gestore e farlo proprio alla seguente condizione:
    - che l'ufficio proceda alla verifica dei singoli interventi, accertando che gli stessi sono conformi agli obiettivi individuati dall'AATO con delibera di CdA n. 12/2014 e idonei al raggiungimento dei livelli minimi di servizio nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
    - che l'Assemblea, sulla base dell'istruttoria proceda a prendere atto dell'effettuata verifica approvando, se necessario, le necessarie modifiche ed integrazioni;
  - "di dare mandato alla struttura di predisporre lo schema regolatorio di cui alla deliberazione AEEGSI n. 643/2013/R/IDR;
- la proposta di tariffa 2014 e 2015 è stata inviata all'AEEGSI per la superiore approvazione;

## **PRECISATO CHE:**

- L'AEEGSI ha concluso il procedimento di verifica e con Deliberazione n. 279/2014/R/IDR del 12 giugno 2014, ha approvato senza rilievi lo schema regolatorio proposto da questo Ambito;

## **VISTO CHE :**

### **QUANTO ALLA CONVENZIONE DI GESTIONE:**

- l'articolo 10, comma 14 del D.L. 70/11, confermato dall'art. 3, comma 1 del DPCM 20 luglio 2012, assegna all'AEEGSI il compito di "predisporre una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152" per la regolazione dei rapporti tra Autorità affidanti il servizio idrico integrato e soggetti gestori; il medesimo comma prevede poi che l'Autorità "verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena di inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito territoriale ottimale e i gestori del servizio idrico integrato";
- la Deliberazione AEEGSI 412/2013/R/IDR del 26 Settembre 2013 "Avvio procedimento per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti tra Enti Affidanti e Gestori del Servizio Idrico Integrato" ha stabilito che:

- "di avviare un procedimento per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per l'affidamento e la gestione del servizio idrico integrato che disciplinino:
  - i rapporti tra ente affidante, soggetto gestore ed utenza finale, anche in funzione della forma di gestione prescelta;
  - le modalità tecnico-economiche di svolgimento del servizio stesso;
  - i criteri per la determinazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente alla scadenza dell'affidamento;
- la volontà dell'AEEGSI è quella di:
    - garantire maggiore uniformità a livello nazionale in merito alle modalità con le quali deve essere affidato e gestito il servizio idrico integrato;
    - disciplinare la ripartizione di responsabilità e rischi tra ente affidante e soggetto gestore, anche al fine di rendere chiaro, trasparente e certo il quadro di regole di riferimento, promuovendo il necessario miglioramento delle performance gestionali e la bancabilità degli investimenti nel settore;
    - sviluppare, parallelamente al presente provvedimento, il tema del valore residuo dei cespiti al termine della concessione anche nell'ambito della consultazione relativa alla regolazione tariffaria dei servizi idrici;
- l'AEEGSI ritiene necessario confermare l'esigenza di un coordinamento stretto tra l'impostazione assunta con la regolazione innovativa ed asimmetrica per schemi regolatori e la declinazione delle clausole convenzionali – a loro volta necessariamente organizzate per schemi - destinate a disciplinare la relazione contrattuale di affidamento della gestione del servizio;
- Considerato che l'AEEGSI intende perseguire, tra gli altri, gli obiettivi di seguito enucleati:
    - promuovere l'adeguatezza, l'efficienza e la sicurezza delle infrastrutture;
    - promuovere e facilitare la semplificazione e la stabilità della disciplina regolatoria;
    - garantire la gestione dei servizi idrici in condizione di economicità, efficienza e di equilibrio economico finanziario;
- il Documento per la Consultazione 171/2014/R/idr "Orientamenti per la predisposizione di schemi di convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti tra ente affidante e soggetto gestore dei servizi idrici" evidenzia che "questo primo documento di consultazione illustra l'impostazione e i criteri generali che l'Autorità intende adottare per la definizione degli schemi di convenzione tipo";
- l'AEEGSI, nel documento di cui sopra, indica la seguente tempistica:
    - **nel mese di luglio 2014**, sarà emanato un secondo documento per la consultazione, che terrà conto delle risultanze del primo, più specificamente dedicato alla declinazione degli schemi di convenzione e alla definizione degli obblighi incombenti sulle parti e delle correlate clausole contrattuali;
    - **entro il mese di novembre 2014** verrà infine emanato un terzo documento di consultazione che conterrà l'articolato del provvedimento finale da pubblicarsi entro l'anno di cui si prevede **l'entrata in vigore a partire dall'anno 2016**;
- la deliberazione AEEGSI 643/2013/R/idr all'articolo 4 "definisce, per la Convenzione di Gestione:
    - **c) L'Ente d'Ambito adotta la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento**;
- E' pertanto necessario, tra le altre attività, adeguare la Convenzione di Gestione vigente nell'Ambito n. 5 alle norme sopravvenute introdotte dall'AEEGSI;
- E' opportuno, nelle more della redazione della Convenzione tipo da parte dell'AEEGSI, non stravolgere la struttura e i contenuti della vigente Convenzione, ma adottare un mero adeguamento della stessa alle norme sopravvenute;

- Non appena l'AEEGSI avrà emanato lo schema di Convenzione tipo, l'AATO provvederà ad applicarlo nel proprio ambito territoriale, in conformità a quanto disposto dall'art. 151 del d.lgs. 152/2006;
- Al fine di elaborare una Convenzione di Gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, è stata attivata una procedura partecipata attraverso l'istituzione di un tavolo di lavoro tra AATO5 e Ciip, convocato con cadenza periodica;
- La versione definitiva della Convenzione di Gestione aggiornata ai contenuti della Deliberazione AEEGSI n. 643/2013 (**ALLEGATO A**) è stata illustrata al Comitato ristretto congiunto dei Sindaci convocato in data 18 giugno 2014, senza rilievi;

#### **QUANTO AL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI (PDI):**

- Così come disposto dalla Deliberazione n. 1/2014, gli uffici dell'AATO hanno proceduto alla verifica dei singoli interventi, accertando che gli stessi sono conformi agli obiettivi individuati con delibera di CdA n. 12/2014 e idonei al raggiungimento dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- A seguito della verifica, sono stati richiesti chiarimenti al Gestore Ciip circa la tempistica e l'importo di alcuni interventi proposti (note AATO prott. n. 995/2014 e 1110/2014);
- Al fine di elaborare un Programma degli Interventi il più possibile condiviso, è stato convocato un tavolo di lavoro tra AATO5 e Ciip il giorno 11 giugno 2014 dal quale è emerso, come da verbale agli atti dell'uffici (prot. 1224/2014), che:
  - Come da nota prot. 1120/2014 "Il gestore nel formulare la proposta di PDI e relativi sal inviati lo scorso mese di marzo ai sensi della delibera AEEGSI 643/2013 ha dovuto tener conto anche degli interventi già appaltati o in via di avanzata progettazione, per cui si chiede ancora una volta di tenere conto della indifferibilità degli stessi. Il PDI 2014-2017 prevede l'anticipo di alcuni interventi rispetto alla variante 2011 poiché il gestore ritiene, come meglio specificato nella relazione di accompagnamento al PDI 2014-2032 prevista dalla delibera 643/2013, che tali interventi vadano a sanare significative criticità. La proposta non contiene alcuni interventi previsti nella variante 2011 poiché il gestore ne ha dato soluzione con interventi alternativi, come spiegato nella relazione di cui sopra. Nel ricordare che il gestore ha redatto il piano economico finanziario 2014-2032 garantendo il raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario in relazione agli investimenti programmati, si rimarca la necessità di non modificare i flussi di spesa pianificati nelle diverse annualità, in particolare quelli generati dagli interventi appaltati, al fine di mantenere l'equilibrio economico finanziario e la bancabilità del PEF inalterati. La modifica del PDI, già approvato dall'assemblea dei sindaci con delibera n. 1/2014 ed inviato all'AEEGSI il 31 marzo, comporterebbe il mancato raggiungimento dei "livelli obiettivo" richiesti dall'AUTORITA' con conseguente penalizzazione in tariffa. Tutto ciò premesso il gestore assicura che eventuali ulteriori interventi che si renderanno necessari saranno realizzati in aggiunta a condizione che si riesca a reperire le necessarie risorse finanziarie. Nella certezza che il lavoro svolto dalle strutture del gestore e dell'Ato possa ottenere in tempi brevi l'approvazione dell'AUTORITA', si fa presente all'AATO l'inopportunità di modifiche che potrebbero stravolgere gli equilibri prospettati nei documenti (PEF e PDI) prodotti il 31 marzo scorso." ;
  - dai chiarimenti forniti (prott. n. 1120/2014 e 1172/2014), si è preso atto dell'analisi effettuata dalla Ciip sulle infrastrutture che gestisce, in particolare della ricognizione dello stato delle stesse e della programmazione dei relativi interventi;
  - che l'ufficio tecnico dell'AATO a seguito di ulteriori approfondimenti ha richiesto ulteriori chiarimenti, richiesti alla Ciip con nota mail del 17 giugno 2014;
  - che la Ciip con nota 1207/2014 del 18 giugno ha fornito gli ulteriori chiarimenti richiesti;

#### **PRECISATO CHE :**

- *La versione definitiva del Piano degli Interventi (PdI) per il periodo 2014-2032, comprensiva degli approfondimenti richiesti dall'AATO e dei chiarimenti forniti dalla Ciip, in particolare il verbale della riunione del giorno 11 giugno e la nota Ciip 1207/2014, è stata illustrata al Comitato ristretto congiunto dei Sindaci convocato in data 18 giugno 2014, senza rilievi da parte degli uffici come da atti depositati (prot. 1225/2014);*

## **TUTTO CIÒ PREMESSO ED EVIDENZIATO**

### **VISTI**

- *il parere alla richiamata proposta, riportato in allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, espresso ai sensi dell'art. 49, del Decreto Legislativo n. 267/2000, relativamente: alla regolarità tecnica del Direttore Generale, non essendo necessario quello di regolarità contabile non comportando il presente atto una spesa a carico del bilancio dell'Autorità di Ambito;*
- *il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ad oggetto "Norme in materia ambientale";*
- *la L.R. n. 30/2011 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di risorse idriche e servizio idrico integrato " entrata in vigore il 31 12 2011;*
- *il decreto legislativo 267/2000;*
- *il vigente Statuto dell'Autorità di Ambito;*

## **PROPONE**

*Di deliberare nel seguente modo:*

1. *Di prendere atto di tutto quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente richiamato;*
2. *Di prendere atto della verifica effettuata dagli uffici del Programma degli Interventi (PdI) per il periodo 2014-2032 proposto dal Gestore Ciip, che ha accertato che i singoli interventi sono conformi agli obiettivi individuati dall'AATO con delibera di CdA n. 12/2014 e idonei al raggiungimento dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;*
3. *Di confermare il Piano economico finanziario (PEF), il Programma degli Interventi (PdI) per il periodo 2014-2032 e la proposta di tariffa 2014-2015, approvati con Deliberazione Assemblea AATO n. 1/2014;*
4. *Di approvare, nelle more della emanazione della Convenzione tipo da parte dell'AEEGSI, la Convenzione di Gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta con la Deliberazione AEEGSI n. 643/2013 **(ALLEGATO A)**;*
5. *Di dare atto che :*
  - A) *i seguenti elaborati:*
    - programma degli interventi in forma sintetica;
    - tariffa reale media;
    - piano economico finanziario;
    - indici di equilibrio economico finanziario;
    - elenco sintetico dei mutui in essere;*non sono più allegati alla Convenzione di Gestione in quanto gli stessi hanno scadenza periodica e approvati con singoli atti;*
  - B) *i seguenti elaborati:*
    - elenco dei comuni ed il perimetro amministrativo dell'affidamento;
    - disciplinare tecnico;
    - protocollo di comunicazione AATO-Gestore e Sistema Informativo di Audit;
    - regolamento del servizio idrico integrato;

*-carta del servizio idrico integrato  
risultano approvati con la deliberazione di Assemblea AATO n. 18/2007 e vengono con il  
presente atto confermati fatti salvi eventuali aggiornamenti e/o modifiche che verranno  
approvate con ulteriore apposito atto dell'Assemblea;*

6. *Di dare atto che la presente delibera non comporta oneri a carico del Bilancio  
dell'Autorità e non necessita del parere di regolarità contabile;*

7. *Di trasmettere il presente atto:*

- all'AEEGSI;
- alla Regione Marche;
- alla Provincia di Ascoli Piceno;
- al Gestore CIIP Spa;
- ai Comuni Consorziati.

*Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai  
sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del TUEL.*

*Ascoli Piceno, lì 18-06-2014*

*IL DIRETTORE GENERALE  
f.to Dott. Ing. Antonino Colapinto*

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto esprime, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000, **parere favorevole** in ordine  
alla regolarità tecnica e contabile relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra.

Ascoli Piceno, lì 18-06-2014

*Il Direttore Generale  
f.to Dott. Ing. Antonino Colapinto*

---

#### **PARERE del RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Non necessita.

---



## **L'Assemblea dell'Autorità d'Ambito**

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Sentita l'illustrazione del punto all'Ordine del Giorno effettuata dal Direttore Generale Ing. Antonino Colapinto, come da registrazione in atti;

Dato atto che nella cartella distribuita ai Soci è stata inserita una tabella che contiene e raffronta il testo della vecchia e della nuova Convenzione e consente pertanto di meglio constatare gli adeguamenti apportati;

Sentiti gli interventi del Consigliere delegato del Comune di Maltignano, del Presidente dell'AATO, del Presidente della CIIP, del Sindaco di Amandola, del Dott. Orsini della CIIP, del Sindaco del Comune di Montegallo, del Consigliere delegato del Comune di S. Benedetto del Tronto e del Consigliere delegato del Comune di Montalto delle Marche, il tutto come da registrazione in atti;

Richiamate le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta;

Riconosciuta la propria competenza in merito;

Dato atto che il presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Autorità;

Visto il decreto legislativo 267/2000;

Visto il vigente Statuto dell'Autorità di Ambito;

Proposto dal Presidente di procedere a votazione non per quote ma per alzata di mano;

Accolta con 24 voti favorevoli pari a 59,76 % dei presenti resi ed accertati in forma palese per alzata di mano la proposta del Presidente;

Posto quindi a votazione dal Presidente il punto all'ordine del giorno;

Con 23 voti favorevoli pari a 58,58 % dei presenti ed uno astenuto (Montalto delle Marche) pari a 1,18% resi ed accertati in forma palese per alzata di mano;

### **DELIBERA**

Di **approvare** la proposta di deliberazione come sopra formulata, e pertanto:

1. Di prendere atto di tutto quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente richiamato;
2. Di prendere atto della verifica effettuata dagli uffici del Programma degli Interventi (PdI) per il periodo 2014-2032 proposto dal Gestore Ciip, che ha accertato che i singoli interventi sono conformi agli obiettivi individuati dall'AATO con delibera di CdA n. 12/2014 e idonei al raggiungimento dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
3. Di confermare il Piano economico finanziario (PEF), il Programma degli Interventi (PdI) per il periodo 2014-2032 e la proposta di tariffa 2014-2015, approvati con Deliberazione Assemblea AATO n. 1/2014;
4. Di approvare, nelle more della emanazione della Convenzione tipo da parte dell'AEEGSI, la Convenzione di Gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta con la Deliberazione AEEGSI n. 643/2013 **(ALLEGATO A)**;
5. Di dare atto che :
  - A) i seguenti elaborati:
    - programma degli interventi in forma sintetica;
    - tariffa reale media;

- piano economico finanziario;
- indici di equilibrio economico finanziario;
- elenco sintetico dei mutui in essere;

non sono più allegati alla Convenzione di Gestione in quanto gli stessi hanno scadenza periodica e approvati con singoli atti;

B) i seguenti elaborati:

- elenco dei comuni ed il perimetro amministrativo dell'affidamento;
- disciplinare tecnico;
- protocollo di comunicazione AATO-Gestore e Sistema Informativo di Audit;
- regolamento del servizio idrico integrato;
- carta del servizio idrico integrato

risultano approvati con la deliberazione di Assemblea AATO n. 18/2007 e vengono con il presente atto confermati fatti salvi eventuali aggiornamenti e/o modifiche che verranno approvate con ulteriore apposito atto dell'Assemblea;

6. Di dare atto che la presente delibera non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Autorità e non necessita del parere di regolarità contabile;

7. Di trasmettere il presente atto:

- all'AEEGSI;
- alla Regione Marche;
- alla Provincia di Ascoli Piceno;
- al Gestore CIIP Spa;
- ai Comuni Consorziati.

**IL PRESIDENTE**

f.to Stefano Stracci

**IL SEGRETARIO**

f.to Dr.ssa Serafina Camastra

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale incaricato certifica che il presente verbale è affisso all'Albo Pretorio di questa Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Marche Sud – Ascoli Piceno in data odierna per 15 (quindici) giorni consecutivi a norma dell'art. **124**, del Decreto Legislativo n. **267/2000** (N. \_\_\_\_\_ del Registro delle Pubblicazioni Delib. Assemblea).

Ascoli Piceno Addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
INCARICATO

f.to Dr.ssa Serafina Camastra

---

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti e documenti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, ai sensi del D. Lgs. n. **267/2000**, è divenuta esecutiva in data

\_\_\_\_\_

dopo 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (art.134, comma 3);

Addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dr.ssa Serafina Camastra

**Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.**

Ascoli Piceno, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dr.ssa Serafina Camastra

**AFFIDAMENTO**

della Gestione



AUTORITA' di AMBITO  
TERRITORIALE OTTIMALE del  
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
**Marche Sud - Ascoli Piceno**

**Allegato A**

**alla Deliberazione  
AATO n. 5/2014**

## SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

**Modalità:** D. Lgs. 267/2000 art. 113 comma 5 lettera c)

**Gestore individuato:** CIIP Vettore spa di Ascoli Piceno

**Periodo di affidamento:** 2008-2032

**A**

**CONVENZIONE DI GESTIONE**

(aggiornata ai sensi della Delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR)

# CONVENZIONE DI GESTIONE

## INDICE

<b>Definizioni .....</b>	<b>3</b>
<b>CAPO I - PREMESSE E DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>7</b>
<b>CAPO II - DEFINIZIONI E NORME DI PRINCIPIO.....</b>	<b>8</b>
Art. 1 Premesse .....	8
Art. 2 Definizione ed Affidamento del Servizio .....	8
Art. 3 Durata della Convenzione .....	9
Art. 4 Responsabilità del Gestore .....	9
Art. 5 Obblighi del Gestore.....	9
Art. 6 Dichiarazioni e garanzie.....	10
Art. 7 Tutela della risorsa idrica .....	11
Art. 8 Carta del Servizio e Cultura dell'Acqua .....	11
Art. 9 Regolamento del Servizio.....	12
<b>CAPO III - OGGETTO ED ESTENSIONE DELLA GESTIONE .....</b>	<b>12</b>
Art. 10 Affidamento delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni .....	12
Art. 11 Esclusività del Servizio.....	12
Art. 12 Perimetro del Servizio.....	13
Art. 13 Opere di adeguamento del Servizio realizzate da Enti Locali .....	13
<b>CAPO IV - PREROGATIVE DELL'ENTE DI AMBITO .....</b>	<b>13</b>
Art. 14 Funzioni dell'Ente d'Ambito.....	13
Art. 15 Poteri dell'Ente d'Ambito .....	14
<b>CAPO V - INVESTIMENTI E GESTIONE OPERATIVA .....</b>	<b>14</b>
Art. 16 Piano d'Ambito .....	14
Art. 17 Livelli del Servizio .....	14
Art. 18 Attività di regolazione del Piano .....	14
Art. 19 Rielaborazioni del Piano d'Ambito .....	15
<b>CAPO VI - TARIFFA DEL SERVIZIO.....</b>	<b>15</b>
Art. 20 Articolazione e Tariffa del Servizio.....	15
Art. 21 Criteri di calcolo e di applicazione della tariffa del Servizio.....	16
Art. 22 Aggiornamento della Tariffa.....	16
Art. 23 Misura del volume prodotto e del volume erogato .....	17
<b>CAPO VII - RAPPORTI ECONOMICO-FINANZIARI .....</b>	<b>17</b>
Art. 24 Disciplina dell'Equilibrio Economico – Finanziario .....	17
Art. 25 Canone di Concessione del Servizio Idrico Integrato e pagamento delle rate dei mutui agli Enti Locali.....	19
<b>CAPO VIII - ATTIVITA' DI CONTROLLO.....</b>	<b>19</b>
Art. 26 Controllo esercitato dall'Ente d'Ambito.....	19
Art. 27 Controlli a campione.....	19

<b>CAPO IX - ESECUZIONE E TERMINE DELLA CONVENZIONE .....</b>	<b>20</b>
Art. 28 Divieto di sub concessione.....	20
Art. 29 Continuità del Servizio .....	20
Art. 30 Restituzione delle opere e delle canalizzazioni.....	20
<b>CAPO X - GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO.....</b>	<b>21</b>
Art. 31 Garanzia assicurativa .....	21
Art. 32 Cauzione.....	22
Art. 33 Penalità .....	22
Art. 34 Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria .....	23
Art. 35 Sanzione risolutoria.....	23
Art. 36 Riscatto e recesso .....	24
Art. 37 Elezione di domicilio .....	24
Art. 38 Foro Competente .....	25
Art. 39 Divieto di cessione .....	25
Art. 40 Disposizioni finali .....	25

## Definizioni

TERMINOLOGIA	DEFINIZIONE ED INTERPRETAZIONE
Aggiornamento del Piano di Ambito	Ha il significato di cui all'art. 19 della Convenzione.
ATO o Ambito	<p>È il territorio sulla base del quale, ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. n.152/06 sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico integrato l'Ente d'Ambito cui la Regione ha attribuito le funzioni già esercitate dall'Ente d'Ambito.</p> <p>Ai fini della presente convenzione è riferito all'Ambito Territoriale Ottimale n. 5, denominato "Marche Sud - Ascoli Piceno" costituito dai comuni di: Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Altidona, Amandola, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Belmonte Piceno, Campofilone, Carassi, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Cossignano, Cupra Marittima, Fermo, Folignano, Force, Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Maltignano, Massignano, Monsampietro Morico, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montefiore dell'Aso, Montefortino, Montegallo, Monte Giberto, Monteleone di Fermo, Montelparo, Montemonaco, Monteprandone, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte Vidon Combatte, Montottone, Moresco, Offida, Ortezzano, Palmiano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Ripatransone, Roccafluvione, Rotella, San Benedetto del Tronto, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo, Spinetoli, Venarotta e dalla Province di Ascoli Piceno e Fermo</p>
Ente d'Ambito	<p>E' il soggetto competente alla predisposizione della tariffa di base ai sensi dell'articolo 154 comma 4 del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34 comma 29 del decreto legge 179/12, come convertito nella legge 221/12</p> <p>Ai fini della presente convenzione è attualmente l'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 "Marche Sud - Ascoli Piceno", costituita come forma di cooperazione obbligatoria dei Comuni e della Provincia di Ascoli Piceno, tutti compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 fatte salve successive modifiche legislative.</p>
Autorità AEEGSI	È l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico
Carta del Servizio	Carta dei servizi è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII.

<b>TERMINOLOGIA</b>	<b>DEFINIZIONE ED INTERPRETAZIONE</b>
Convenzione	E' il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, che regola i rapporti tra l'Ente affidante e il gestore del SII.
Costi Operativi Programmati	Sono il valore a moneta corrente della componente dei costi operativi efficientati, attinenti sia al SII sia alle altre attività idriche, al netto delle poste rettificative e dei costi esogeni di cui all'Articolo 25 dell'Allegato alla Delibera MTI, nonché dei canoni di affitto e di leasing e dei costi per la copertura dei finanziamenti contratti da terzi per infrastrutture di proprietà del gestore del SII, come previsto nel più recente Piano d'ambito esistente o sua revisione approvato dall'Ente competente. A tale componente non possono essere aggiunti elementi di costo che nel metodo precedente non erano inclusi nei costi operativi efficientati, quali ad esempio i costi dell'IRAP.
Delibera MTI	È la Deliberazione AEGGSI del 27/12/2013 n. 643/13/R/IDR e relativi allegati avente per oggetto "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento"
Enti Finanziatori	Gli istituti di credito e/o gli investitori istituzionali e/o gli altri finanziatori che eventualmente sottoscriveranno con il Gestore i contratti di finanziamento a breve, medio e/o lungo termine relativi al Servizio Idrico Integrato di volta in volta comunicati per iscritto dal Gestore all'ATO.
Equilibrio Economico e Finanziario	Ha il significato di cui all'articolo 24 che segue.
FOI	Indice Istat di rivalutazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi.
Forza Maggiore	Ogni atto o fatto, imprevisto ed imprevedibile non imputabile alla parte che li invoca, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni assunte con la presente Convenzione. Tra tali atti o fatti sono inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse; fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni; esplosioni, radiazioni o contaminazioni; factum principis; scioperi o serrate;
Gestore	E' il soggetto che, in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica, gestisce uno o più servizi facenti parte del SII in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia. Ai fini della presente convenzione è attualmente la CIIP Cicli Integrati Impianti Primari spa.
Gestore Subentrante	Il Gestore che sostituirà il Gestore affidatario.



<b>TERMINOLOGIA</b>	<b>DEFINIZIONE ED INTERPRETAZIONE</b>
Immobilizzazioni in Corso	I cespiti in corso di esecuzione e gli anticipi corrisposti ai fornitori di immobilizzazioni materiali e/o immateriali di pertinenza del Servizio come risultanti dal Libro Cespiti del Gestore.
Indennità	È la somma spettante, al Gestore affidatario del SII, in caso di subentro di altro Gestore determinata in misura pari al valore residuo di cui all'articolo 33 Delibera MTI e successive modifiche ed integrazioni
Indici di equilibrio economico finanziario	Indica gli Indici indicati nell'articolo 24 della Convenzione
Livelli del Servizio	Indicano i livelli qualitativi e quantitativi attesi per i servizi erogati così come definiti dall'AEEGSI e nella Carta del Servizio.
Manuale Della Sicurezza	Indica il Manuale del Gestore.
Metodo Tariffario Idrico	È il metodo tariffario relativo alle gestioni presenti sul territorio nazionale, ad eccezione delle Province autonome di Trento e di Bolzano
Perimetro del Servizio	Indica il perimetro amministrativo dei Comuni dell'ATO.
Piano Economico Finanziario (PEF)	A norma dell'art. 149, c. 4, del d.lgs. 152/06, è il documento, approvato dall'Ente d'Ambito, che prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il PEF si compone del piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario. Il PEF, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati
Piano d'Ambito	È il documento di pianificazione redatto ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 152/2006.
Programma degli Interventi (PdI)	A norma dell'art. 149, c. 3, del d.lgs. 152/06, è il documento, approvato dall'Ente d'Ambito, che individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il PdI, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.

<b>TERMINOLOGIA</b>	<b>DEFINIZIONE ED INTERPRETAZIONE</b>
Regolamento del Servizio	<p>Il Regolamento del Servizio disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i principi ai quali deve essere uniformata l'erogazione del servizio ed i rapporti con gli Utenti;</li> <li>• le modalità di somministrazione dei servizi di approvvigionamento e distribuzione idrica, di fognatura e di depurazione;</li> <li>• il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua;</li> <li>• la classificazione delle tipologie di utenze allacciate alla pubblica fognatura;</li> <li>• il procedimento di autorizzazione degli scarichi nella pubblica fognatura;</li> <li>• i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari per l'immissione, nelle reti fognarie, degli scarichi di acque reflue industriali, domestiche ed assimilabili alle domestiche;</li> <li>• il controllo dei complessi produttivi terziari ed abitativi allacciati alla fognatura pubblica, per quanto attiene l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati;</li> <li>• la gestione amministrativa dell'utenza.</li> </ul>
Servizio Idrico Integrato	<p>È costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali secondo quanto definito dall'AEEGSI</p>
Tariffa Reale Media o TRM	<p>Indica la Tariffa Media di cui all'articolo 38 Delibera MTI e successive modifiche ed integrazioni</p>
Tariffa	<p>Il corrispettivo della gestione del SII che il Gestore avrà diritto di percepire come di volta in volta adeguata e/o modificata ai sensi del MTI</p>
Utente	<p>È la persona fisica o giuridica, anche diversa dall'utente finale, che abbia stipulato un contratto di fornitura di uno o più servizi del SII a qualsiasi titolo, inclusa la rivendita del medesimo servizio ad altri soggetti.</p>

## CAPO I - PREMESSE E DISPOSIZIONI GENERALI

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 6 della legge 28 dicembre 2011 n. 30 la Regione Marche ha suddiviso il territorio regionale in n. 5 Ambiti Territoriali Ottimali, tra i quali è compreso, l'Ambito Territoriale Ottimale n. 5, denominato "Marche Sud-Ascoli Piceno e Fermo", da costituirsi come Assemblea di ambito quale forma associativa tra Comuni e Province ricadenti in ciascun ATO;
- nelle more della costituzione della citata Assemblea di ambito, l'Ente d'Ambito è attualmente rappresentato dall'Ambito Territoriale Ottimale n. 5, denominato "Marche Sud-Ascoli Piceno", costituito in forma di consorzio obbligatorio tra la Provincia di Ascoli Piceno ed i Comuni, così come indicati nella definizione di ATO;
- sono affidate all'Ente d'Ambito le funzioni di programmazione e controllo delle attività e degli interventi necessari per l'organizzazione e la gestione del Servizio Idrico Integrato nel rispetto dei piani di bacino;
- l'assemblea dell'Ente d'Ambito con propria deliberazione n. 01 del 03/02/2007 avente ad oggetto: "verifica dei requisiti e scelta della modalità "in house providing" per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato nell'Ato n. 5" ha stabilito di scegliere la procedura prevista all'art. 113, comma 5, lettera "c" del d.lgs. n. 267 del 2000 e genericamente indicato come modello "in house providing" per l'affidamento del servizio, previa verifica dei requisiti del gestore CIIP Spa;
- l'Assemblea dell'Ente d'Ambito con propria deliberazione n. 17 del 28/11/2007 ha preso atto della sussistenza in capo alla CIIP spa dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'avvenuto affidamento diretto cosiddetto "in house providing" art. 113, comma 5 lett. c) del d. lgs. 267/2000;
- l'Assemblea dell'Ente d'Ambito, con deliberazione n. 18 del 28/11/2007, ha deliberato di affidare alla Ciip Spa, società a totale partecipazione pubblica, la gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio di competenza dell'Ente d'Ambito;
- con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: D.P.C.M. 20 luglio 2012), sono state individuate le funzioni dell'Ente d'Ambito per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del citato decreto-legge 201/2011;
- con la deliberazione dell'AEEG (ora denominata AEGGSI) del 27/12/2013 n. 643/13/R/IDR è stato emanato "Il metodo tariffario idrico e le disposizioni di completamento";
- l'Art.4 della deliberazione dell'AEEG ha previsto al punto n. 4.2 lett. c) che la convenzione di gestione del SII contenga gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dalla delibera stessa;

Tutto ciò premesso e considerato

## **TRA**

l'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale N. 5 Marche Sud – Ascoli Piceno, di seguito denominata "Ente d'Ambito", con sede in Ascoli Piceno, Viale Indipendenza, 42, codice fiscale 92035220448, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore Stefano Stracci, autorizzato alla stipula giusta deliberazione dell'Assemblea n. .. del .././2014;

## **E**

la CIIP – Cicli Integrati Impianti Primari, Società per Azioni a totale capitale pubblico, di seguito denominata "Gestore", con sede in Ascoli Piceno, Via della Repubblica n. 24, cf e partita Iva, 00101350445, in persona del Presidente, legale rappresentante pro-tempore Giacinto Alati, autorizzato alla stipula giusta deliberazione .....

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **CAPO II - DEFINIZIONI E NORME DI PRINCIPIO**

#### **ART. 1 - PREMESSE**

1. Le premesse e le definizioni costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Le parti danno atto che i Comuni Soci svolgono congiuntamente, l'obbligatorio "controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi [uffici]" e la relativa funzione di programmazione.

#### **ART. 2 - DEFINIZIONE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

1. L'Ente d'Ambito affida in concessione al Gestore, che accetta, la gestione del Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, il tutto come meglio specificato nelle definizioni.
2. Il presente affidamento deve garantire la gestione del Servizio secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del raggiungimento dell'Equilibrio Economico Finanziario della gestione.
3. Il Gestore assume il rischio della gestione del Servizio e riscuote dagli Utenti la tariffa deliberata dall'Ente d'Ambito che consenta il mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario.
4. L'Ente d'Ambito, nell'affidare la gestione del Servizio, immette il Gestore nel possesso dei beni e delle opere pubbliche afferenti il Servizio stesso, realizzate o in corso di realizzazione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
5. L'Ente d'Ambito conserva il controllo del Servizio e deve ottenere dal Gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti così come specificato nelle norme vigenti e nella presente Convenzione.
6. Nell'esercizio del servizio il Gestore esegue la manutenzione straordinaria ed ordinaria degli impianti, delle opere e delle canalizzazioni, nonché la realizzazione degli investimenti previsti nel Programma degli Interventi fermo restando quanto previsto all'art 24 che segue.

7. Per la gestione del Servizio e per tutta la durata della presente Convenzione, sono affidate al Gestore le fonti d'approvvigionamento idrico indicate nel Piano d'Ambito. Al fine di garantire l'erogazione del Servizio, il Gestore, previa autorizzazione dell'Ente d'Ambito, può acquisire le risorse idriche necessarie mediante acquisto dai Gestori di Ambiti Limitrofi e fermo restando quanto previsto all'art 24 che segue. Il Gestore può parimenti fornire risorsa idrica ai Gestori operanti in Ambiti limitrofi, previa autorizzazione dell'Ente d'Ambito, il quale verifica l'effettiva disponibilità della risorsa e ne fissa il prezzo.

### **ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. La presente Convenzione termina il 31/12/2032.

### **ART. 4 - RESPONSABILITÀ DEL GESTORE**

1. Il Gestore è responsabile del buon funzionamento del Servizio secondo quanto previsto dalla presente Convenzione.
2. Il Gestore è responsabile, altresì, della gestione delle opere affidate con la presente Convenzione nonché di quelle che andrà a realizzare o che verranno ad esso affidate nel periodo di affidamento. La proprietà di tutte le opere affidate dagli Enti Locali resta degli stessi Enti Locali.
3. Il Gestore è responsabile, per tutta la durata dell'affidamento, della progettazione, della direzione dei lavori e della realizzazione degli interventi di cui al Piano d'Ambito approvato e vigente nei modi e nei termini temporali indicati dal Programma degli Interventi, secondo le normative vigenti, fermo restando quanto previsto all'art 24 che segue.

### **ART. 5 - OBBLIGHI DEL GESTORE**

1. Il Gestore, nell'espletamento del servizio, è obbligato ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla Convenzione e dalla normativa vigente, nonché ad attenersi alle disposizioni impartite dalle Autorità competenti in materia.

Il Gestore è tenuto:

- ad erogare e gestire il Servizio secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità;
- a garantire il livello di efficienza e di affidabilità del Servizio da assicurare agli Utenti;
- ad adottare la massima attenzione alle esigenze degli Utenti in osservanza di quanto specificato nella presente Convenzione con particolare riferimento al Regolamento ed alla Carta del Servizio;
- alla realizzazione delle opere di cui al Programma degli Interventi nei modi e nei termini temporali in esso indicati e secondo le normative vigenti;
- alla gestione operativa ed alla manutenzione delle infrastrutture e degli impianti;
- a fornire tempestivamente ogni comunicazione all'Ente d'Ambito circa il verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del Servizio;
- ad assumere ogni iniziativa per l'eliminazione di irregolarità nell'erogazione del Servizio anche conformemente alle prescrizioni dell'Ente d'Ambito;
- a fornire tempestivamente e nelle forme richieste dall'Ente d'Ambito tutte le informazioni necessarie allo stesso per verificare la permanenza in capo al Gestore dei requisiti inerenti l'affidamento "in house";
- ad assumere a suo carico le passività, al netto di eventuali contributi pubblici, contratte dagli Enti Locali per la realizzazione delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione, come meglio indicato all'art 25 che segue.

- a restituire all'Ente d'Ambito, o al Soggetto da questa indicato, alla scadenza dell'affidamento o in caso di scadenza anticipata, le opere ad esso affidate e/o realizzate in condizione di efficienza ed in buono stato di funzionamento ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 152/2006;
2. Per quanto attiene alla realizzazione del Programma degli Interventi il Gestore è obbligato:
- all'osservanza di tutte le leggi comunitarie, statali e regionali in materia di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture;
  - ad attenersi alle procedure di comunicazione, di programmazione e controllo definite dall'Ente d'Ambito di concerto con il Gestore;
  - ad individuare e nominare le figure con responsabilità tecniche e gestionali previste dalla legislazione in materia di sicurezza e di antinfortunistica. I nominativi dei soggetti responsabili, così come ogni variazione in merito, dovranno essere tempestivamente comunicati all'Ente d'Ambito.
  - al rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili e successive modificazioni e integrazioni.
3. Al Gestore è delegato, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del T.U. 327/01, l'esercizio dei poteri espropriativi relativamente alla realizzazione delle opere inserite nel Programma degli Interventi, per semplificare ed ottimizzare i tempi di gestione delle procedure espropriative stesse. Alla delega dei poteri di cui sopra corrisponderà l'assunzione di qualsiasi responsabilità giuridica e processuale connessa all'esercizio degli stessi.
4. Il Gestore è tenuto altresì ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di assunzioni obbligatorie; ad applicare tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria del settore idrico; a curare che nell'esecuzione del Servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati.
5. Per tutta la durata della presente Convenzione, il Gestore è tenuto a dotarsi di adeguate coperture assicurative per danni a terzi e per i rischi derivanti da propri inadempimenti. Sono considerati terzi anche gli Enti Locali e l'Ente d'Ambito.
6. Il Gestore può prestare servizi a favore di Terzi utilizzando criteri di massima cautela e comunque purché:
- il volume d'affari sviluppato al di fuori del presente affidamento diretto "in house" risulti, in ogni momento, nelle percentuali ammesse dalla legge, sul piano "quali - quantitativo" rispetto a quello connesso al ciclo idrico integrato quale servizio pubblico, dovendosi di volta in volta tener conto dell'evoluzione normativo - giurisprudenziale in materia, con particolare riferimento alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai fini della costante legittimità del presente affidamento "in house";
  - le attività svolte al di fuori del territorio dell'ATO, nei limiti di cui sopra, siano compatibili con lo statuto societario e con la normativa vigente e non pregiudichino l'efficacia del Servizio oggetto della presente Convenzione e comunque dei cittadini e degli Utenti.

## **ART. 6 - DICHIARAZIONI E GARANZIE**

1. Il Gestore CIIP Spa dichiara espressamente di:

- essere consapevole delle funzioni e responsabilità che le norme vigenti relative alla gestione del Servizio Idrico Integrato pongono a carico del soggetto Gestore e di assumere su di sé tali responsabilità e funzioni senza riserva alcuna, dalla data di decorrenza della presente Convenzione;
- essere edotto e consapevole che la realizzazione degli interventi previsti nel Programma degli Interventi, la gestione operativa delle reti, degli impianti, delle dotazioni infrastrutturali esistenti alla data di inizio dell'affidamento e da realizzare successivamente e la gestione dell'Utenza debbono essere svolti nell'interesse primario del cittadino di oggi e delle generazioni future;
- aver preso visione integrale del Piano d'Ambito e di approvarne gli indirizzi metodologici ed i contenuti di dettaglio.

## **ART. 7 - TUTELA DELLA RISORSA IDRICA**

1. Il Gestore è tenuto all'osservanza delle vigenti disposizioni normative in materia di protezione delle acque dall'inquinamento, di controllo della qualità delle acque e di economia idrica.
2. Il Gestore è tenuto ad adottare un adeguato sistema di controllo territoriale sullo stato globale del Servizio che sia finalizzato ad assicurare all'Utenza acqua di buona qualità, a verificare costantemente lo stato degli scarichi nei corpi recettori e ad individuare situazioni di crisi, in atto o potenziali, nelle reti e negli impianti e, in generale, nell'organizzazione del Servizio. A tal fine il Gestore deve dotarsi di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, ovvero stipula apposita convenzione con altri soggetti Gestori di Servizi Idrici.
3. Il Gestore è obbligato ad adottare il Piano di Ricerca e Riduzione delle Perdite Idriche così come indicato nel Programma degli Interventi.
4. L'utilizzo delle reti e degli impianti per scopi diversi da quello del Servizio, va preventivamente autorizzato dall'Ente d'Ambito previa verifica della compatibilità con l'utilizzo prioritario della risorsa idrica e con la normativa inerente l'affidamento del Servizio.

## **ART. 8 - CARTA DEL SERVIZIO E CULTURA DELL'ACQUA**

1. Il Gestore è tenuto a garantire la tutela degli Utenti attraverso i principi e le modalità di cui alla Carta del Servizio, nella quale sono indicati i principali fattori di qualità del Servizio e gli standard minimi di continuità e regolarità.
2. E' fatto obbligo al Gestore di assicurare agli Utenti un'adeguata conoscenza della quantità e qualità delle acque fornite e trattate, dei dati e delle informazioni inerenti la gestione del Servizio, fornendo a ciascun Utente una copia della Carta del Servizio.
3. L'efficacia della Carta del Servizio è periodicamente verificata dalle Autorità competenti.
4. Le modifiche della Carta del Servizio vengono approvate dall'Ente d'Ambito su proposta del Gestore e su iniziativa dello stesso Ente d'Ambito fermo restando quanto previsto dall'art.24.
5. Il Gestore si impegna altresì ad effettuare, di comune intesa con l'Ente d'Ambito, azioni sulla "Cultura dell'Acqua" attraverso l'organizzazione di iniziative dirette alla cittadinanza, agli studenti ed agli operatori del settore.

## **ART. 9 - REGOLAMENTO DEL SERVIZIO**

1. Il Gestore è tenuto ad erogare il Servizio agli Utenti sulla base delle previsioni contenute nella presente Convenzione, nel Regolamento del SII e nella Carta del Servizio, comprendenti tra l'altro, le condizioni generali dei contratti di fornitura, le disposizioni tecniche relative agli allacciamenti alle reti, le condizioni di pagamento e tutte le altre disposizioni particolari atte a realizzare un rapporto di Utenza chiaro e trasparente.
2. Al Regolamento di Servizio viene data ampia pubblicità, con inserimento sui siti web dell'Ente d'Ambito e del Gestore e con invio a tutti gli Enti Locali. Copia del Regolamento di Servizio è consegnato a ciascun Utente al momento dell'attivazione del rapporto di Utenza.
3. Le modifiche del Regolamento di Servizio vengono approvate dall'Ente d'Ambito su proposta del Gestore e su iniziativa dello stesso Ente d'Ambito, per adeguamento ad obblighi normativi, fermo restando quanto previsto dall'art.24.

## **CAPO III - OGGETTO ED ESTENSIONE DELLA GESTIONE**

### **ART. 10 - AFFIDAMENTO DELLE OPERE, DEGLI IMPIANTI E DELLE CANALIZZAZIONI**

1. Per la gestione del Servizio, ai sensi dell'art. 153, comma 1, D.Lgs. 152/2006 al Gestore sono affidati in concessione gratuita gli impianti, le opere e le canalizzazioni esistenti già consegnati al Gestore e delle quali è a perfetta conoscenza.
2. La consistenza del sistema, all'atto della predisposizione del Piano d'Ambito, è riepilogata nella Ricognizione degli Impianti e delle Infrastrutture redatta dall'Ente d'Ambito anche sulla base dei dati forniti dal Gestore e dai Comuni ed approvata dall'Assemblea dei Sindaci in data 28.09.2007 ed è progressivamente aggiornata con le medesime modalità.
3. Nel rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario, per tutta la durata della Convenzione, il Gestore è tenuto a mantenere i beni affidati e/o da realizzare in buono stato di conservazione, di efficienza e di funzionalità con l'obbligo di restituzione degli stessi alla scadenza dell'affidamento e/o in caso di scadenza anticipata.
4. In particolare il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni sia in tecnica che in sicurezza, secondo quanto previsto dal Programma degli Interventi.

### **ART. 11- ESCLUSIVITÀ DEL SERVIZIO**

1. Per tutta la durata della Convenzione è conferito al Gestore il diritto esclusivo di esercitare il Servizio affidato all'interno del Perimetro del Servizio.
2. E' conferito, altresì, al Gestore il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e le canalizzazioni esistenti funzionali, strumentali o comunque connesse al Servizio e quelle che saranno successivamente realizzate in attuazione delle previsioni del Piano d'Ambito.
3. L'Ente d'Ambito attesta che all'interno del Perimetro del Servizio non esistono gestioni salvaguardate ed il Gestore ne prende espressamente atto.
4. Gli allacciamenti alle condutture, nonché le operazioni di derivazione dalla condotta stessa e le relative manovre sulla rete idrica e fognaria sono disciplinati nel regolamento del Servizio Idrico Integrato.



## **ART. 12 - PERIMETRO DEL SERVIZIO**

1. La gestione del Servizio in affidamento è limitata al perimetro dei Comuni così come indicati nella definizione di ATO.
2. In caso di modifica delle delimitazioni degli Ambiti Territoriali Ottimali da parte della Regione Marche, così come previsto dall'art. 147, comma 2, del D. Lgs. 152/2006, l'Ente d'Ambito dovrà garantire il mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario così come previsto all'art 24 che segue. Nelle more della procedura di riequilibrio connessa alla variazione del perimetro, la gestione del Servizio ed il perimetro dell'affidamento resteranno invariati.

## **ART. 13 - OPERE DI ADEGUAMENTO DEL SERVIZIO REALIZZATE DA ENTI LOCALI**

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 157 del D.Lgs. 152/2006, le opere, eventualmente realizzate direttamente e/o indirettamente dagli Enti Locali per provvedere all'adeguamento del Servizio in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, verranno affidate gratuitamente al Gestore. Le opere così realizzate afferiscono al Servizio mediante sottoscrizione di apposite convenzioni e relativo verbale di consegna. In conseguenza della presa in carico di tali opere le parti dovranno verificare la sussistenza dell'Equilibrio Economico Finanziario e, se del caso, si dovrà procedere al riequilibrio ai sensi dell'art 24 che segue.
2. I beni di cui al comma precedente non concorreranno alla determinazione delle penalità previste dalla presente Convenzione per il periodo decorrente dalla relativa presa in carico fino alla prima revisione ordinaria della Tariffa successiva. In occasione della relativa revisione ordinaria della Tariffa, l'Ente d'Ambito terrà conto dei suddetti beni ai fini della determinazione dei Livelli di Servizio e degli eventuali maggiori oneri e/o ricavi, valutandone lo stato di conservazione e funzionalità in contraddittorio con il Gestore almeno 2 (due) mesi prima della relativa revisione della Tariffa.

## **CAPO IV - PREROGATIVE DELL'ENTE DI AMBITO**

### **ART. 14 - FUNZIONI DELL'ENTE D'AMBITO**

1. L'Ente d'Ambito svolge funzioni di indirizzo e vigilanza sull'operato del gestore per l'esercizio delle attività inerenti la presente convenzione, al fine di assicurare il rispetto dei livelli e delle condizioni in essa previste.
2. L'Ente d'Ambito nell'espletamento delle sue funzioni adotta ogni forma di collaborazione al fine di:
  - facilitare l'accesso alle informazioni in possesso degli Enti Locali;
  - agevolare l'acquisizione dei pareri ed autorizzazioni da parte degli Enti competenti anche mediante la convocazione delle conferenze di servizi al fine di minimizzare i tempi di rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle infrastrutture del Servizio previste nel Programma degli Interventi;
  - acquisire i programmi di sviluppo urbanistico dei territori dell'ATO;
  - diffondere presso gli Enti Locali le informazioni relative al Servizio.

3. L'Ente d'Ambito può, per tutta la durata della presente convenzione, accedere alle infrastrutture idriche in dotazione al Gestore e verificarne lo stato e la consistenza anche nella fase di costruzione in conseguenza del potere di controllo attribuito all'Ente d'Ambito stesso ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 152/2006.

#### **ART. 15 - POTERI DELL'ENTE D'AMBITO**

1. Nel caso in cui, in corso di esecuzione della presente Convenzione, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale o nelle disposizioni dell' AEEGSI concernente il settore dei servizi pubblici in generale e del Servizio in particolare, l'Ente d'Ambito si riserva la facoltà, fatti salvi gli obblighi di legge, e sentito il Gestore, di adeguare il contenuto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, nel rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario. Nell'ipotesi in cui, per effetto delle modifiche normative intervenute, dovessero venir meno in capo al Gestore le condizioni previste dalla legge per l'affidamento del Servizio, l'Ente d'Ambito, fermo restando quanto previsto all'Art. 34 e all'Art. 35, si riserva, previo invito al Gestore a rimuovere le cause di cui sopra entro 180 giorni dalla notifica, la facoltà di risolvere la presente Convenzione.

### **CAPO V - INVESTIMENTI E GESTIONE OPERATIVA**

#### **ART. 16 - PIANO D'AMBITO**

1. Il Piano d'Ambito, redatto dall'Ente d'Ambito, è lo strumento di riferimento per la pianificazione del Servizio e contiene:
  - Ricognizione delle infrastrutture;
  - Il Programma degli Interventi;
  - Il Modello Gestionale ed Organizzativo;
  - Il Piano Economico Finanziario;
2. Secondo quanto previsto dall'art. 149 del D.Lgs. 152/2006 il Piano d'Ambito dovrà essere aggiornato affinché il Programma degli Interventi rispetti l'adeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai Livelli di Servizio ed il Piano Economico Finanziario tenga conto della capacità dell'evoluzione tariffaria in modo da poter garantire l'Equilibrio Economico Finanziario della Gestione.
3. Il Piano d'Ambito potrà essere modificato nei casi e con le modalità fissate all'Art. 19 della presente Convenzione.

#### **ART. 17 - LIVELLI DEL SERVIZIO**

1. Il Gestore ha l'obbligo di rispettare i Livelli del Servizio, ai quali è commisurata la Tariffa.
2. Il Gestore ha l'obbligo di adeguarsi ad un incremento dei Livelli del Servizio previsti dalle normative sopravvenute nel rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario.

#### **ART. 18 - ATTIVITÀ DI REGOLAZIONE DEL PIANO**

1. L'intera durata dell'affidamento è strutturata in cicli di regolazione. I cicli di regolazione sono determinati dall'Ente d'Ambito e sulla base dei provvedimenti dell'AEEGSI.

2. Il ciclo di regolazione è un periodo di tempo allo scadere del quale, sulla base dei dati forniti dal Gestore su richiesta delle Autorità competenti e di quelli acquisiti dall'Ente d'Ambito, lo stesso Ente d'Ambito ne verifica la coerenza secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'AEEGSI. I dati raccolti sono elaborati ai fini del controllo dell'operato del Gestore.
3. Al termine del ciclo di regolazione l'Ente d'Ambito, acquisiti tutti gli elementi necessari ed utili, procede secondo quanto previsto dalle disposizioni dell' AEEGSI.
4. E' facoltà del Gestore e degli Enti Locali produrre osservazioni, segnalazioni e proposte in merito alle attività inerenti l'affidamento.

#### **ART. 19 - RIELABORAZIONI DEL PIANO D'AMBITO**

1. Il Piano d'Ambito deve essere verificato secondo le disposizioni dell'AEEGSI. Le rielaborazioni del Piano d'Ambito sono attuate, secondo quanto specificato all'Art. 18, ovvero su richiesta del Gestore per giustificati motivi tecnici o qualora ci sia un'alterazione degli Indici di Equilibrio Economico Finanziario.
2. La Rielaborazione del Piano d'Ambito può avvenire secondo le modalità previste dall'AEEGSI.
3. La Rielaborazione del Piano d'Ambito non può alterare l'Equilibrio Economico e Finanziario, né modificare l'oggetto della presente Convenzione.
4. La Rielaborazione del Piano d'Ambito può essere predisposta anche indipendentemente dai tempi individuati dall'AEEGSI, ogni qualvolta se ne manifesti la necessità a giudizio dell'Ente d'Ambito sentito il Gestore nel rispetto dell'Equilibrio Economico e Finanziario.
5. L'Ente d'Ambito redige la Rielaborazione del Piano d'Ambito curandone tutti gli aspetti tecnici, economici, gestionali e finanziari. Il Gestore è obbligato a fornire i dati e tutta la collaborazione necessaria affinché l'Ente d'Ambito possa redigere la Rielaborazione del Piano d'Ambito.
6. Le Rielaborazioni di Piano d'Ambito devono contenere i seguenti elaborati:
  - Programma degli Interventi aggiornato, con evidenza delle variazioni;
  - Relazione tecnica ed illustrativa dell'Aggiornamento;
  - Calcolo degli Indici di Equilibrio Economico Finanziario con evidenza del mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario fino allo scadere naturale della presente Convenzione.
7. Le Rielaborazioni del Piano d'Ambito sono approvate dagli organi dell'Ente d'Ambito.
8. Nel caso di Rielaborazioni del Piano d'Ambito, l'Ente d'Ambito provvede a redigere il relativo schema e ad inviarne copia al Gestore, il quale ne dà formale accettazione ovvero ne contesta il contenuto entro 30 giorni dal ricevimento. Entro ulteriori 30 giorni, l'Ente d'Ambito dovrà convocare l'organo competente per i successivi adempimenti.

### **CAPO VI - TARIFFA DEL SERVIZIO**

#### **ART. 20 - ARTICOLAZIONE E TARIFFA DEL SERVIZIO**

1. La Tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio ed è predisposta dall'Ente d'Ambito secondo il Metodo Tariffario Idrico e sottoposta a procedimento di verifica da parte dell'AEEGSI che la approva. La tariffa è applicata dal Gestore sulla base dei consumi riscontrati e nel rispetto delle deliberazioni dell'AEEGSI. E' riscossa dal Gestore all'interno del Perimetro del Servizio.

2. Il Gestore riconosce che la Tariffa Media e la sua articolazione assicurano la copertura integrale di tutti i costi di investimento, di esercizio e di manutenzione ordinaria delle opere esistenti e da realizzare in regime di Equilibrio Economico Finanziario sulla base dei presupposti indicati nel Piano Economico Finanziario.
3. L'articolazione tariffaria viene determinata dall'Ente d'Ambito nel rispetto delle deliberazioni dell'AEEGSI. Nella modulazione della Tariffa sono assicurate le esenzioni e/o agevolazioni per i consumi domestici essenziali, sia nella prospettiva di educare al risparmio dell'acqua, sia nella prospettiva di preservare le utenze deboli nel rispetto di quanto previsto in materia dalle Autorità competenti.
4. Il Gestore, è tenuto a dare attuazione ad ogni misura di tutela attiva dei diritti degli Utenti e di sostegno alle utenze deboli disposta dall'Ente d'Ambito, nel rispetto di quanto previsto in materia dalle Autorità competenti, fermo restando quanto previsto dall'Art. 24 della presente Convenzione.
5. Il volume da fatturare per i servizi di fognatura e depurazione è determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita.
6. Per le utenze industriali la tariffa dei servizi di fognatura e depurazione è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate e sulla base del principio "chi inquina paga". È fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6 dell'art. 155 del D.lgs. 152/2006.

#### **ART. 21 - CRITERI DI CALCOLO E DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO**

1. La Tariffa Media (TM) per ciascun anno di affidamento è determinata secondo quanto stabilito nel Metodo Tariffario Idrico e negli eventuali aggiornamenti dello stesso che dovessero intervenire durante l'affidamento, fermo restando il rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario.
2. La tariffa applicata all'Utenza, è articolata per tipologia di uso, per livello di consumo ed è gravata di IVA nella misura stabilita dalla legge.
3. Il Gestore, nell'applicazione della Tariffa deve rispettare gli obblighi di trasparenza dei documenti di fatturazione emanati dall'Autorità:
  - Provvedere alla misura del volume erogato;
  - Applicare la Tariffa così come articolata dall'Ente d'Ambito mediante bollettazione periodica, con possibilità di procedere a bollettazione in acconto ed a conguaglio;
  - Verificare costantemente l'attendibilità delle previsioni di ricavo ed incasso per l'anno in corso;
  - Fornire regolarmente dettagliate informazioni in merito all'andamento della bollettazione ed agli incassi;
  - Riscuotere la Tariffa dagli Utenti;
  - Comunicare all'Ente d'Ambito il dettaglio della metodologia applicata per il calcolo effettivo dei volumi fatturati agli Utenti nell'esercizio di riferimento.
4. L'Ente d'Ambito al fine della predisposizione del Piano Economico Finanziario di cui all'art. 149 del D.Lgs. 152/2006 determina la Tariffa, secondo quanto previsto all'art. 154 del D.Lgs. 152/2006 e delle Deliberazioni dell'AEEGSI.

#### **ART. 22 - AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFA**

1. La tariffa e la relativa articolazione è definita dal MTI mediante le determinazioni dell'AEEGSI.

2. L'articolazione tariffaria può essere modificata previa approvazione dell'Ente d'Ambito con cadenza inferiore all'anno ove sussistano giustificati motivi di carattere economico-finanziario normativo, ma in nessun caso con applicazione retroattiva.
3. L'aggiornamento della tariffa decorre dal 1° gennaio di ogni anno.

### **ART. 23 - MISURA DEL VOLUME PRODOTTO E DEL VOLUME EROGATO**

1. La misura del volume prodotto ed erogato costituisce elemento fondamentale per la corretta gestione del Servizio secondo i principi di Equilibrio Economico Finanziario della presente Convenzione, nel rispetto dei principi di tutela e risparmio della risorsa idrica attuale e futura.
2. Il Gestore deve provvedere a propria cura e spese con personale proprio o con ricorso a soggetti terzi qualificati, alla misurazione del volume di acqua effettivamente erogata alle utenze, suddividendo i consumi per tipologia di uso conforme all'articolazione tariffaria, adottando la massima diligenza.
3. Il Gestore deve provvedere a propria cura e spese mediante apparecchiature fisse a misurare e registrare in continuo la portata emunta dall'ambiente o acquistata da Terzi in relazione a tutti i punti di captazione e/o acquisizione della risorsa idrica.
4. La frequenza minima delle misurazioni del volume erogato è fissata in due letture complete per ogni anno solare, salvo eventuali diverse disposizioni rilasciate dalle Autorità competenti.
5. Il Gestore è obbligato a mantenere costantemente aggiornato il bilancio idrico, disaggregato per schemi idropotabili così come definiti nel Piano d'Ambito, con il livello di dettaglio di cui al DM 08 gennaio 1997, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni.
6. In sede di rendicontazione del Piano d'Ambito qualora risulti nell'anno precedente uno scostamento di oltre il 3,0% dei volumi erogati rispetto a quelli pianificati, l'Autorità adegua la previsione dei volumi erogati ai fini tariffari e determina le conseguenti modifiche al Piano di Ambito

## **CAPO VII - RAPPORTI ECONOMICO-FINANZIARI**

### **ART. 24 - DISCIPLINA DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO – FINANZIARIO**

1. L'equilibrio Economico - Finanziario relativo all'affidamento oggetto della presente Convenzione si misura mediante gli "Indici di Equilibrio Economico - Finanziario" richiesti dall'AEEGSI e contenuti nel Piano Economico Finanziario.
2. L'alterazione anche di uno solo degli indici a livelli ritenuti non accettabili dà luogo al venir meno delle condizioni di Equilibrio Economico Finanziario.
3. Le Parti danno atto che il Piano d'Ambito vigente possiede i requisiti economici e finanziari riscontrati dagli "Indici di Equilibrio Economico - Finanziario" tali da garantire l'Equilibrio Economico - Finanziario per tutta la durata dell'affidamento.
4. Le parti assumono l'obbligo di raggiungere e mantenere l'Equilibrio Economico e Finanziario, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione.
5. L'Ente d'Ambito effettua, su propria iniziativa con cadenza periodica o su motivata richiesta del Gestore, la valutazione della sussistenza dell'Equilibrio Economico Finanziario entro i margini ammessi, ovvero del rischio che l'equilibrio venga meno. L'equilibrio si considera alterato sia per scostamenti positivi che negativi degli indici di riferimento.

6. In caso di alterazione dell'Equilibrio Economico - Finanziario, si procederà ad attuare azioni correttive sulle variabili economiche dell'affidamento al fine del ripristino dello stesso.
7. Tali azioni correttive dovranno:
  - garantire che non si verifichino condizioni di redditività per il Gestore, derivanti anche dall'applicazione della Tariffa, superiori a quanto necessario ad assicurare l'effettivo fabbisogno finanziario che garantisce l'Equilibrio Economico - Finanziario come previsto nel Piano d'Ambito;
  - garantire al Gestore il ripristino dell'Equilibrio Economico - Finanziario dell'affidamento, di modo che esso possa, tra l'altro, puntualmente adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti degli eventuali Enti Finanziatori.
8. In caso di attivazione di una procedura di riequilibrio, l'Ente d'Ambito ne darà comunicazione agli Enti Finanziatori fornendo l'indicazione dei presupposti e delle ragioni che alla verifica hanno evidenziato un'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario. Contestualmente l'Ente d'Ambito proporrà l'adozione di una o più misure di riequilibrio eventualmente anche stabilite con il Gestore.
9. A seguito del verificarsi dei presupposti di cui ai commi precedenti, l'Ente d'Ambito predispone ed approva tempestivamente e comunque entro e non oltre 60 giorni dall'attivazione della procedura di riequilibrio la rielaborazione del Piano di Ambito di cui all'art. 19 . Nel caso in cui le misure di riequilibrio proposte dall'Ente d'Ambito non siano accettate dal Gestore, entro i successivi trenta giorni le Parti nominano un consulente terzo di comprovata esperienza, con spese a carico del Gestore, che predispone entro i successivi trenta giorni una proposta di riequilibrio. Ove le Parti non accettino tale proposta entro i successivi trenta giorni, si applica la previsione di cui al successivo comma.
10. In caso di mancato accordo sul riequilibrio sarà in facoltà di ciascuna delle Parti recedere dalla presente Convenzione. In tale ipotesi troverà applicazione l'art. 36 che segue.
11. Le misure di riequilibrio sono le azioni che l'Ente d'Ambito e di conseguenza il Gestore pongono in atto per riportare gli Indici dell'Equilibrio Economico - Finanziario entro i limiti ritenuti accettabili.
12. Le misure di riequilibrio saranno adottate avendo attenzione a tutta la durata dell'affidamento.
13. Le misure di riequilibrio che potranno essere introdotte, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'AEEGSI, sono a titolo esemplificativo le seguenti:
  - Modifica della Tariffa Media;
  - Modifica della struttura dell'articolazione tariffaria che può comportare la modifica di una o più tariffe in relazione alle varie tipologie di uso e/o di fasce di consumo, a parità o meno di Tariffa Media;
  - Modifica del Programma degli Interventi;
  - Modifica dei Costi Operativi.
14. Le Parti possono comunque adottare di comune accordo ogni altra ulteriore ed eventuale misura di riequilibrio ritenuta opportuna, sempre nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'AEEGSI. Le misure di compensazione saranno adottate senza alterazione della durata dell'Affidamento.
15. Le misure di riequilibrio relative alla Tariffa del Servizio pur non avendo effetto retroattivo devono tener conto dei tempi necessari per completare la procedura di riequilibrio.

## **ART. 25 - CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E PAGAMENTO DELLE RATE DEI MUTUI AGLI ENTI LOCALI**

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 148 e 154 del D.Lgs. 152/06, i costi di funzionamento dell'Ente d'Ambito sono determinati e versati all'Ente d'Ambito in due rate di pari importo con scadenza 31 Marzo e 30 Settembre di ciascun anno nel rispetto della misura e modalità stabilite dall'AEEGSI;
2. Il Gestore, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 152/2006 corrisponde agli Enti Locali, previa loro fatturazione, le rate dei mutui, al netto di eventuali contributi pubblici, assunti dagli stessi Enti per la realizzazione delle opere di acquedotto fognatura e depurazione di cui all'art.10 della presente convenzione. Le rate dei mutui in scadenza nel periodo di affidamento del servizio, sono dettagliatamente specificate in apposito prospetto e riportate nel Piano Economico Finanziario
3. L'Ente d'Ambito provvederà ad aggiornare periodicamente gli importi delle rate dei mutui di cui al comma precedente eventualmente rinegoziati dagli Enti Locali titolari, verificando comunque che eventuali modificazioni non alterino l'Equilibrio Economico Finanziario

## **CAPO VIII - ATTIVITA' DI CONTROLLO**

### **ART. 26 - CONTROLLO ESERCITATO DALL'ENTE D'AMBITO**

1. L'Ente d'Ambito controlla il Servizio secondo i principi e le disposizioni contenute nella normativa vigente.
2. Il Gestore presta all'Ente d'Ambito la più ampia collaborazione nello svolgimento dell'attività di controllo mettendo a disposizione quanto necessario anche per le attività di monitoraggio e controllo di cui ai commi successivi.
3. Per "monitoraggio" si intende l'attività svolta dall'Ente d'Ambito e supportata dal Gestore consistente nella raccolta di informazioni quantitative e qualitative in merito all'andamento dell'affidamento, secondo contenuti e modalità definite dalla presente Convenzione.
4. Per "controllo" si intende l'attività svolta dall'Ente d'Ambito e supportata dall'attività di monitoraggio consistente nella verifica di confronto tra le grandezze previste (ex-ante) e le grandezze effettivamente rilevate (ex-post) nonché nelle successive azioni conseguenti.
5. Per tutta la durata dell'affidamento il Gestore è obbligato a comunicare i dati previsti dalla presente Convenzione per consentire all'Ente d'Ambito di svolgere in modo efficace ed efficiente le attività di monitoraggio e controllo.

### **ART. 27 - CONTROLLI A CAMPIONE**

1. L'attività di controllo esercitata dall'Ente d'Ambito sull'operato del Gestore oltre che con i mezzi e le modalità procedurali regolari e cadenzate indicate nella presente Convenzione, potrà essere esercitata mediante controlli a campione su singoli aspetti operativi e gestionali.
2. In forza del comma precedente, l'Ente d'Ambito potrà richiedere al Gestore l'invio di copia di documenti inerenti la gestione operativa ed i vari aspetti della realizzazione degli investimenti.

3. Controlli a campione potranno essere effettuati da personale dipendente dell'Ente d'Ambito eventualmente assistiti da tecnici esterni da questa incaricati. I controlli dell'Ente d'Ambito in ogni caso dovranno avvenire con preavviso e senza intralciare l'operatività del Gestore.

## **CAPO IX - ESECUZIONE E TERMINE DELLA CONVENZIONE**

### **ART. 28 - DIVIETO DI SUB CONCESSIONE**

1. E' fatto divieto al Gestore di sub concedere parzialmente e/o totalmente il Servizio oggetto della presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della medesima ai sensi dell'art. 35 con tutte le conseguenze di legge ivi inclusa l'escussione da parte dell'Ente d'Ambito della garanzia prestata ai sensi dell'art. 32.
2. Il Gestore potrà avvalersi, nell'ambito di determinati segmenti del Servizio, dell'opera di terzi per l'esercizio di singole attività nel rispetto delle norme che regolano la libera concorrenza, ferma restando ogni eventuale responsabilità in capo al Gestore.

### **ART. 29 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO**

1. L'Ente d'Ambito ha la facoltà di prolungare di 12 mesi la Convenzione dopo la scadenza sia essa naturale o anticipata, con preavviso di 90 giorni, senza che da ciò derivi alcun diritto ad indennità aggiuntive per il Gestore, che è tenuto a garantire la continuità del Servizio, fermo restando quanto previsto all'art. 35 che segue. Con l'accordo del Gestore tale periodo potrà essere prolungato per ulteriori 12 mesi.
2. Nel periodo di prolungamento di cui al comma precedente, il Gestore continuerà la Gestione Ordinaria con l'obbligo di realizzare investimenti strettamente necessari alla continuità del Servizio, percependo la stessa Tariffa applicata nel periodo precedente alla scadenza naturale o anticipata e comunque nel rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario di cui all'art. 24.
3. Al termine del periodo di prolungamento verrà effettuata una verifica sugli eventuali scostamenti rispetto all'Equilibrio Economico Finanziario. In caso di maggiori o di minori ricavi gli stessi saranno rispettivamente detratti o aggiunti all'Indennità di cui all'art. 30.

### **ART. 30 - RESTITUZIONE DELLE OPERE E DELLE CANALIZZAZIONI**

1. Alla scadenza della presente Convenzione, sia essa naturale o anticipata, ovvero in caso di risoluzione della stessa a qualunque titolo, il Gestore dovrà restituire all'Ente d'Ambito o al/i soggetto/i da essa indicato/i tutte le opere e le canalizzazioni affidate e/o realizzate in vigenza dell'Affidamento in condizioni di efficienza e buono stato di conservazione ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 152/2006 previa corresponsione di una indennità.
2. L'Indennità è pari al valore delle opere (ivi incluse le opere idrauliche fisse, impianti e canalizzazioni) realizzate e/o in corso di realizzazione e/o la cui manutenzione straordinaria sia stata finanziata con la Tariffa e facenti parte integrante del Servizio, non ancora completamente ammortizzate al momento della scadenza naturale o anticipata della presente Convenzione, così come risultante dalle scritture contabili del Gestore a tale data. Al valore così ottenuto sono sottratti, ove già non sottratti in sede di iscrizione, gli eventuali contributi pubblici a fondo perduto. Detto valore residuo sarà infine rivalutato in base all'indice Istat dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferito ai beni finali di investimento, a decorrere dalla data di entrata in esercizio del relativo cespite. Tale modalità di calcolo dovrà essere adeguata alle disposizioni in materia emanate dall'AEEGSI.



3. Ove non altrimenti indicato nella presente Convenzione, il Gestore Subentrante provvede al pagamento al Gestore dell'Indennità di cui ai commi precedenti entro sei mesi dall'affidamento al Gestore Subentrante, che dovrà garantire il pagamento dell'indennità con apposita garanzia autonoma bancaria espressamente prevista negli atti del nuovo Affidamento. L'eventuale ritardo nel pagamento darà luogo all'applicazione di interessi legali.

## **CAPO X - GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO**

### **ART. 31 - GARANZIA ASSICURATIVA**

1. Il Gestore, ferme restando le proprie responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione, si impegna a stipulare idonee coperture assicurative, anche per conto dell'Ente d'Ambito e degli Enti Locali ex art. 1891 del Codice Civile.
2. In particolare, il Gestore si impegna a stipulare e a mantenere efficaci per tutta la durata della Convenzione, secondo gli standard del Mercato Assicurativo e con primarie Compagnie di Assicurazione, le seguenti Polizze Assicurative:
  - Polizza Responsabilità Civile Terzi (RCT) a copertura di eventuali danni a cose e/o persone di Terzi, Inclusi l'Ente d'Ambito e gli Enti Locali, derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione. Tale polizza dovrà prevedere un massimale non inferiore ad Euro 2.500.000,00;
  - Polizza Responsabilità Civile Dipendenti e Collaboratori (RCO) a copertura degli infortuni subiti dai dipendenti del Gestore durante l'esecuzione dei lavori oggetto della presente Convenzione. Tale Polizza dovrà prevedere un massimale non inferiore ad Euro 2.500.000,00 con un sottolimito non inferiore ad Euro 1.000.000,00 per persona;
  - Polizza Responsabilità Civile Inquinamento Accidentale a copertura di eventuali danni a cose e/o persone terze, inclusi l'ENTE D'AMBITO e gli Enti Locali, derivanti da eventi di inquinamento accidentale accaduti nel periodo di durata delle presente Convenzione. Tale Polizza dovrà prevedere un massimale non inferiore ad Euro 2.500.000,00;
  - Ogni altra Polizza che sia o che divenga obbligatoria ai sensi delle leggi vigenti, a titolo esemplificativo le Polizza Responsabilità Civile Auto (RCA);
  - Polizza All Risks per Calamità Naturali con un massimale pari ad Euro 7.500.000.
  - Il Gestore si impegna, sotto la propria responsabilità, a far sì che i lavori di costruzione, ampliamento, manutenzione che saranno effettuati in esecuzione della presente Convenzione, siano adeguatamente assicurati secondo i termini di legge (L. 163/2006), nonché secondo quanto richiesto in un'ottica di finanza di progetto.
3. Limiti, massimali e somme assicurate, di cui al punto 2, dovranno essere adeguate in base agli incrementi di valore derivanti dalla realizzazione del programma degli interventi di cui al Piano di Ambito.
4. Le parti si danno reciprocamente atto che qualora l'importo complessivo dei premi assicurativi, rivalutato secondo gli standard e tenuto conto degli adeguamenti previsti dal precedente punto 4, in qualunque momento durante il periodo di durata della presente Convenzione, aumentasse di oltre il 10% rispetto all'importo complessivo dei premi assicurativi indicato nel Piano Economico Finanziario, tale evento costituirà motivo di attivazione di una procedura di riequilibrio come stabilito dalla presente Convenzione.

5. Il Gestore è tenuto a trasmettere copia all'Ente d'Ambito dei contratti di assicurazione di cui sopra entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. Il mancato adempimento è motivo di risoluzione della presente Convenzione.

### **ART. 32 - CAUZIONE**

1. A garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Gestore presta una cauzione pari al 2% dei ricavi di esercizio previsti per l'anno 2008, ferma restando la facoltà dell'Ente d'Ambito di aggiornare, previo preavviso al Gestore, l'importo di detta cauzione in relazione ai ricavi di esercizio dell'anno precedente all'aggiornamento.
2. La cauzione potrà essere versata in numerario, presso la Tesoreria dell'Ente d'Ambito, ovvero, mediante fideiussione prestata da un Istituto Bancario o Assicurativo autorizzato, con modalità a prima richiesta e senza il beneficio della preventiva escussione a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni e delle penali assunte con la presente convenzione e con i suoi allegati.
3. Da detta cauzione l'Ente d'Ambito potrà prelevare l'ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Gestore a causa dell'avvenuto accertato inadempimento degli obblighi previsti nella presente Convenzione, nel limite massimo di cui sopra.
4. Ricorrendo l'ipotesi di cui al comma precedente, il Gestore sarà tenuto a reintegrare le somme prelevate entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dell'Ente d'Ambito, pena la risoluzione della Convenzione, decorsi infruttuosamente 3 [tre] mesi dall'avvenuta messa in mora. L'Ente d'Ambito non potrà chiedere tale reintegro più di una volta all'anno.

### **ART. 33 - PENALITÀ**

1. L'Ente d'Ambito procede ad applicare le penalità in caso di:
  - mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione previsti dalla presente convenzione;
  - mancata ottemperanza degli Standard Tecnici e degli Standard Organizzativi fissati nella presente convenzione.
2. Le penali sono proporzionate alla gravità dell'inadempimento o dell'irregolarità e vanno da un minimo, per ogni singola infrazione, dello 0,002 % del fatturato annuo ad un massimo dello 0,01 % del fatturato annuo.
3. Le penalità definitivamente comminate, non dovranno superare complessivamente nei tre anni il 2,5% del valore del fatturato medio annuo (calcolato sui medesimi 3 anni).
4. In ogni caso prima di procedere all'applicazione delle penali, l'Ente d'Ambito provvederà alla contestazione per iscritto al Gestore dell'inadempimento che ha dato origine al procedimento sanzionatorio, con indicazione della penale che intende applicare. Il Gestore nei termini di 45 giorni dalla ricezione della predetta contestazione potrà formulare, sempre per iscritto, le proprie deduzioni o difese in merito. L'Ente d'Ambito non potrà adottare il provvedimento sanzionatorio prima che siano trascorsi almeno 60 giorni dall'invio della contestazione ed in tale provvedimento dovrà indicare le ragioni per le quali ha inteso accogliere o non accogliere, in tutto o in parte le ragioni addotte dal Gestore a sua giustificazione.
5. Le penalità di cui ai commi precedenti non possono essere applicate per violazioni già contestate ed oggetto di provvedimento sanzionatorio da parte dell'AEEGSI e se applicate dovranno essere rimborsate al Gestore.

6. Le somme derivanti dall'applicazione delle penalità di cui ai commi precedenti saranno di norma destinate dall'Ente d'Ambito alla realizzazione di interventi e/o studi afferenti il Servizio non ricompresi nella pianificazione vigente.

#### **ART. 34 - SANZIONE COERCITIVA: SOSTITUZIONE PROVVISORIA**

1. In caso di grave inadempimento alle previsioni della presente Convenzione imputabile al Gestore, ed in particolare, qualora venga compromessa la qualità delle acque con conseguente rischio per la salute collettiva, ovvero il Servizio non venga erogato che parzialmente, l'Ente d'Ambito avrà facoltà, salvo ogni ulteriore e diverso provvedimento a tutela del pubblico interesse, di sostituire il Gestore.
2. La sostituzione è preceduta dalla messa in mora, da adottarsi con l'impiego della procedura di contestazione di cui all'art. 35, comma 2 che segue, con cui l'Ente d'Ambito contesta al Gestore, inviandone copia agli Enti Finanziatori, l'inadempimento riscontrato, intimando al Gestore stesso di rimuovere le cause che lo hanno provocato entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempimento ed in ogni caso non inferiore a 45 giorni.
3. Gli Enti Finanziatori potranno prevenire la sostituzione provvisoria notificando all'Ente d'Ambito, entro il termine di cui sopra, della loro intenzione di intervenire a curare direttamente o indirettamente e nei limiti di legge l'inadempimento del Gestore, adoperandosi per quanto in loro potere per far sì che il Gestore adempia. Dalla data di ricevimento da parte dell'Ente d'Ambito di tale comunicazione degli Enti Finanziatori, decorrerà un ulteriore termine di 45 giorni per permettere la cura dell'inadempimento e prevenire così la sostituzione provvisoria. Decorsi inutilmente i termini, l'Ente d'Ambito potrà procedere alla sostituzione provvisoria.
4. In ogni caso, la sostituzione di cui al presente articolo non potrà avvenire per un periodo complessivamente superiore a 120 giorni. Durante il periodo di sostituzione il Gestore avrà comunque diritto a percepire la Tariffa. L'Ente d'Ambito si rivarrà sulla cauzione di cui all'art. 32 che precede al fine di recuperare i costi relativi alla sostituzione.

#### **ART. 35 - SANZIONE RISOLUTORIA**

##### **A. Risoluzione della presente Convenzione per inadempimento del Gestore**

1. le parti convengono che la presente Convenzione si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1353 c.c., in caso di scioglimento del Gestore. Sono dedotte in clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art.1456 c.c., le inadempienze di particolare gravità, ed in particolare, quando il Gestore ceda o subconceda parzialmente o totalmente il Servizio in violazione dell'art 28 della presente Convenzione, nonché l'interruzione del Servizio (acquedotto o fognatura o depurazione) per una popolazione superiore al 15% di quella dell'intero ATO per una durata superiore a cinque giorni consecutivi, imputabile a colpa grave o dolo del Gestore.
2. Fermo restando quanto sopra, l'Ente d'Ambito, nei seguenti casi:
  - ripetute gravi deficienze nella gestione del Servizio previa messa in mora rimasta senza effetto;
  - ripetute gravi inadempienze ai disposti della presente Convenzione previa messa in mora rimasta senza effetto ed in particolare relativamente agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, del Regolamento del Servizio e della Carta del Servizio, nonché nei casi in cui non vengano osservate le disposizioni inerenti la sicurezza;potrà risolvere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c. la presente Convenzione previo invito al Gestore, avvisando contestualmente anche gli Enti Finanziatori, a porre rimedio alle inadempienze entro un congruo termine, in ogni caso non inferiore a 60 giorni. Gli Enti Finanziatori potranno prevenire la risoluzione della presente Convenzione notificando

all'Ente d'Ambito, nel rispetto dei termini previsti all'art. 34 comma 3, la loro intenzione di intervenire a curare direttamente o indirettamente e nei limiti di legge l'inadempimento del Gestore, adoperandosi per quanto in loro potere per far sì che il Gestore adempia. Dalla data di ricevimento da parte dell'Ente d'Ambito di tale comunicazione da parte degli Enti Finanziatori, decorrerà un'ulteriore termine di 90 giorni per permettere la cura dell'inadempimento e prevenire così la risoluzione. Decorso inutilmente i termini di cui sopra l'Ente d'Ambito potrà risolvere di diritto la presente Convenzione.

3. Ai fini della risoluzione per inadempimento del Gestore sono ritenute gravi inadempienze o deficienze quelle violazioni le cui sanzioni irrogabili superano complessivamente il limite di cui all'art. 33 comma 3.

#### **B. Risoluzione della presente Convenzione per inadempimento dell'Ente d'Ambito**

1. Qualora l'Ente d'Ambito si renda inadempiente agli obblighi di cui alla presente Convenzione il Gestore avrà diritto di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile previa formale diffida ad adempiere entro un congruo termine in ogni caso non inferiore a 90 giorni. Decorso inutilmente tale termine la presente Convenzione si considererà risolta di diritto.

#### **C. Risoluzione ai sensi dell'art. 1467 c.c.**

1. Ciascuna delle parti potrà avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 1467 del Codice Civile, con preavviso scritto di 90 giorni, qualora ne ricorrano tutti i presupposti ed in particolare in caso di mancato raggiungimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario anche a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 24 che precede.
2. Entro il termine di cui sopra, la parte contro la quale è domandata la risoluzione potrà prevenire la risoluzione della presente Convenzione offrendo di modificare le condizioni della stessa ripristinando l'Equilibrio Economico Finanziario. Le parti tuttavia concordano che tra le modifiche della Convenzione di cui al presente comma in nessun caso potrà rientrare l'estensione del termine di durata della presente Convenzione.
3. In tutti i casi di risoluzione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 e all'art. 30 che precedono.

### **ART. 36 - RISCATTO E RECESSO**

1. L'Ente d'Ambito può riscattare il Servizio prima della scadenza prevista dall'art. 3 della presente Convenzione, con le modalità e nei tempi previsti nell'art. 24 del R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578.
2. Il riscatto comporta la restituzione agli Enti Locali dei beni affidati al Gestore con la Convenzione, nonché degli altri beni successivamente affidati o realizzati dal Gestore e funzionali all'espletamento del Servizio (beni mobili ed immobili) previa corresponsione dell'Indennità di cui all'art. 30 e di una somma in denaro calcolata ai sensi dell'art. 24, comma 4, lettera c) del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578. L'efficacia del riscatto di cui al presente articolo sarà soggetta al previo pagamento al Gestore delle indennità di cui al presente comma.
3. L'Ente d'Ambito e/o il Gestore potranno recedere unilateralmente dalla presente Convenzione con un preavviso scritto di 90 giorni nel caso in cui si verifichi un evento di Forza Maggiore che renda impossibile continuare il rapporto contrattuale e che abbia una durata continuativa superiore a 12 mesi.

### **ART. 37 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

1. Il Gestore elegge domicilio in Ascoli Piceno, Viale della Repubblica n. 24.

2. L'Ente d'Ambito elegge domicilio in Ascoli Piceno, Viale Indipendenza n. 42.

#### **ART. 38 - FORO COMPETENTE**

1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in merito alla validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione e di ogni atto integrativo, sarà demandata all'Autorità giudiziaria competente per materia e territorio.
2. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Ente d'Ambito e il Gestore, in dipendenza della presente Convenzione, non sospende le obbligazioni assunte con la presente.

#### **ART. 39 - DIVIETO DI CESSIONE**

1. Fermo restando quanto previsto al comma 2 che segue, il Gestore non può cedere o trasferire a terzi la titolarità della presente Convenzione né uno o più obblighi e/o diritti nascenti da questa, salva espressa autorizzazione dell'Assemblea dell'Ente d'Ambito.
2. L'Ente d'Ambito approva sin d'ora la cessione dei crediti nascenti dalla presente Convenzione agli Enti Finanziatori.

#### **ART. 40 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si applicano le disposizioni normative per tempo vigenti.